SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ASSUNTORIE NEI RUOLI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 5

Sono inquadrati nelle qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore: gli assuntori di stazione e di fermata iscritti nel ruolo speciale alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668; i coadiutori amministrativi con orario di lavoro non inferiore alle 8 ore, in servizio alla stessa data; gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di stazione e di fermata, che siano iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori. L'inquadramento di cui al presente articolo avra' decorrenza agli effetti giuridici dal 1 luglio 1968 e agli effetti economici dal 1 gennaio 1969.

Versione in vigore dal 22 novembre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 7 ottobre 1969, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-del-personale-delle-assuntorie-nei-ruoli-dell-azienda/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it